

Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)

9451/25
PV CONS 26
COMPET 431
IND 162
MI 337
RECH 246
ESPACE 42
PARLNAT

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Competitività (mercato interno, industria, ricerca e spazio))
22 e 23 maggio 2025

SESSIONE DI GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2025 (ORE 9:30)

1. **Adozione dell'ordine del giorno**

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 8712/25.

2. **Approvazione dei punti "A"**

Elenco non legislativo

9041/25

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, inclusi tutti i documenti COR e REV presentati per adozione.

MERCATO INTERNO E INDUSTRIA

Deliberazioni legislative

(Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

3. **Regolamento relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012**   8659/25 + ADD 1
Orientamento generale

Il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale sul regolamento relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012.

Germania, Lussemburgo, Spagna, Belgio, Francia e Italia hanno presentato le dichiarazioni che figurano nell'allegato.

Attività non legislative

4. **Rafforzare la competitività: adeguare meglio le politiche dell'UE alle industrie tradizionalmente forti**  8647/25 + COR 1
Dibattito orientativo

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo.

5. **Strategia per il mercato unico** 8654/25
Presentazione da parte della Commissione
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha preso atto della presentazione da parte della Commissione e ha proceduto a uno scambio di opinioni.

6. Appalti pubblici: obiettivi strategici e via da seguire 8638/25
Dibattito orientativo

7. **Il Consiglio come filtro della burocrazia: come conseguire norme favorevoli alle imprese fin dall'inizio del processo legislativo** 8649/1/25 REV 1
Dibattito orientativo

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo.

Varie

8. a) **Attuali proposte legislative** (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 10C
- i) **Regolamento relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali** 12976/1/23 REV 1
- ii) **Direttiva relativa alle associazioni transfrontaliere europee** 12800/23
- iii) **Regolamento relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006** 8901/23 + ADD 1
- iv) **Regolamento sulla sicurezza dei giocattoli** 12234/23 + ADD 1
- v) **Regolamento relativo ai detersivi e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004** 8904/23 + ADD 1

Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

vi) **Necessità di proseguire le discussioni sulla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001**

8655/1/25 REV 1

Informazioni fornite da Cechia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Cechia, Francia, Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Portogallo, Slovacchia e Spagna.

b) **Richiesta di una rapida attuazione del piano d'azione per il settore automobilistico europeo, compreso il sostegno alla catena del valore delle batterie europea**
Informazioni fornite dalla Francia

 8955/25

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Francia.

c) **Mobilizzare finanziamenti per l'industria e l'autonomia strategica dell'UE, a livello europeo e nazionale**
Informazioni fornite dalla Francia

 8956/25

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Francia.

d) Scambio di informazioni – Aumento dei dazi doganali da parte delle autorità statunitensi, in particolare misure in atto per istituire un monitoraggio e tutela dai rischi di riorientamento dei flussi di sovraccapacità verso il mercato europeo
Informazioni fornite da Belgio e Francia

9053/25

e) Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dalla Danimarca

Attività non legislative

RICERCA

9. **Valutazione intermedia di Orizzonte Europa: insegnamenti tratti e prospettive sul prossimo programma quadro di ricerca e innovazione (10° PQ)** ☐ 8496/25

Dibattito orientativo

Il Consiglio ha tenuto un dibattito orientativo.

10. **Raccomandazione del Consiglio relativa all'agenda politica dello Spazio europeo della ricerca per il periodo 2025-2027** ☐☐ 8469/25
(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 292 TFUE) (*) + ADD 1

Accordo politico

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla raccomandazione del Consiglio relativa all'agenda politica dello Spazio europeo della ricerca per il periodo 2025-2027.

La Bulgaria e l'Ungheria hanno presentato le dichiarazioni che figurano nell'allegato.

11. **Conclusioni sull'intelligenza artificiale nella scienza** ☐ 8390/25
Approvazione

Il Consiglio ha approvato il testo delle conclusioni che figurano nel suddetto documento.

SPAZIO

12. **Conclusioni sull'uso dei dati satellitari, in particolare quelli provenienti dalle costellazioni per l'osservazione della Terra, a fini di protezione civile e gestione delle crisi** ☐ 8343/25

Approvazione

Il Consiglio ha approvato il testo delle conclusioni che figurano nel suddetto documento.

13. **Dati spaziali per rafforzare la resilienza, la sicurezza e la gestione delle crisi nell'UE¹** 8344/25
Scambio di opinioni

¹ Alla presenza del direttore esecutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA).

Varie

Ricerca

14. a) **Il partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area mediterranea dopo il 2027** ☐² 8794/1/25 REV 1

Informazioni fornite da Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite da Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Slovenia e Spagna.

- b) Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dalla Danimarca

Spazio

- c) Programma di lavoro della presidenza entrante
Informazioni fornite dalla Danimarca

- d) Lo spazio per la resilienza, la sicurezza e la gestione delle crisi² 8436/25
Informazioni fornite dalla presidenza

-
- ① Prima lettura
- ☐² Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)
- ☐ C Punto basato su una proposta della Commissione
- (*) Punto sul quale può essere chiesta una votazione

² Presentazione da parte del direttore generale dell'Agenzia spaziale europea (ESA).

Dichiarazioni relative ai punti "B" legislativi di cui al documento 8712/25

**Punto 3 dell'elenco
dei punti "B":**

Regolamento relativo a un'interfaccia pubblica connessa al sistema di informazione del mercato interno per le dichiarazioni di distacco dei lavoratori e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012
Orientamento generale

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"Il governo della Repubblica federale di Germania approva l'attuale proposta di regolamento relativo a un portale di registrazione comune a livello dell'UE per il distacco dei lavoratori sulla base di un modulo standard uniforme, la dichiarazione elettronica, che gli Stati membri possono introdurre su base volontaria. Allo stesso tempo, ritiene che ulteriori adeguamenti siano possibili, nonché assolutamente necessari per ridurre ulteriormente la burocrazia e rendere i processi efficienti e moderni.

La proposta di regolamento essenzialmente collima con le strategie dell'UE volte a favorire la competitività, la semplificazione e la digitalizzazione. L'obiettivo dichiarato della proposta è ridurre gli oneri amministrativi a carico dei prestatori di servizi e delle autorità nazionali competenti, garantendo nel contempo condizioni di lavoro adeguate nonché la tutela sociale e la protezione dei dati.

A tal fine, è indispensabile che anche i prestatori di servizi stabiliti al di fuori dell'Unione europea possano presentare una dichiarazione di distacco utilizzando il portale di registrazione comune a livello dell'UE. Solo in questo caso le autorità competenti degli Stati membri potranno lavorare con un unico portale nel medio termine. In caso contrario, gli Stati membri saranno costretti sul lungo termine a utilizzare almeno due portali di registrazione e quindi più strutture: un portale per le imprese dell'UE e un portale per le imprese stabilite al di fuori dell'UE. Stando alla relazione della Commissione europea dal titolo "*Posting of Workers - Collection of data from the prior declaration tools Reference year 2023*" (Distacco dei lavoratori - Raccolta di dati dagli strumenti di dichiarazione preventiva, anno di riferimento 2023), una tale situazione può riguardare fino a 21 Stati membri, i quali impongono tutti alle imprese stabilite al di fuori dell'UE di presentare una dichiarazione di distacco, contribuendo così a garantire, attraverso controlli efficaci sulle imprese stabilite in paesi terzi, che tali imprese non godano di un trattamento più favorevole rispetto a quelle stabilite in altri Stati membri.

Al fine di attuare le strategie dell'UE per la semplificazione e la digitalizzazione e, grazie al portale comune a livello dell'UE, di ridurre l'onere amministrativo e i costi per le autorità preposte all'applicazione della legge, è essenziale includere le dichiarazioni di distacco delle imprese stabilite al di fuori dell'UE. Nel medio termine è fondamentale evitare situazioni in cui due sistemi paralleli comportano una duplicazione delle strutture e oneri finanziari e amministrativi aggiuntivi per le autorità preposte all'applicazione della legge.

Quanto maggiore sarà il numero di Stati membri che aderiranno volontariamente alla proposta, tanto maggiori saranno i vantaggi per le imprese. Da anni le imprese segnalano che le procedure burocratiche previste per la presentazione delle dichiarazioni di distacco dei lavoratori sono un ostacolo al mercato interno dei servizi. Sistemi di dichiarazione diversi nei 27 Stati membri comportano sfide considerevoli per le imprese, in particolare per quelle di piccole e medie dimensioni. Sarà inoltre più facile per le imprese rispettare norme trasparenti e più uniformi per la presentazione delle dichiarazioni di distacco. In aggiunta, un lavoro efficiente da parte delle autorità degli Stati membri contribuirà a garantire il funzionamento del mercato interno e a rafforzare la competitività rispetto ai partecipanti al mercato stabiliti in paesi terzi. Vi saranno peraltro miglioramenti in termini di disponibilità dei dati, il che rappresenta una condizione preliminare per decisioni politiche che prendano in considerazione anche le imprese stabilite al di fuori dell'UE.

Il governo della Repubblica federale di Germania è pertanto fortemente favorevole a trovare quanto prima una soluzione per la registrazione dei prestatori di servizi di paesi terzi. Il testo del regolamento dovrebbe perseguire un approccio più ambizioso. Il governo federale parte dal presupposto che i prossimi negoziati di trilatero terranno conto di questo aspetto."

DICHIARAZIONE DEL LUSSEMBURGO

"Il Lussemburgo sostiene pienamente gli sforzi della Commissione volti a migliorare il mercato interno, anche attraverso la semplificazione delle procedure amministrative. Tuttavia, la proposta in oggetto non consegue tali obiettivi e non giustifica il ricorso all'articolo 114 TFUE.

Nella sua forma attuale, lo strumento si basa sulla partecipazione volontaria degli Stati membri e non riduce la frammentazione esistente. L'assenza di armonizzazione e la possibilità offerta a ciascuno Stato membro di cessare in qualsiasi momento l'utilizzo dello strumento consolidano addirittura l'attuale frammentazione giuridica e rischiano di dar luogo a un mercato unico a più velocità.

Il Lussemburgo è convinto che l'unico modo per conseguire gli obiettivi della proposta in termini sia di semplificazione che di approfondimento del mercato unico sia un'azione congiunta dei 27 Stati membri.

Nonostante gli sforzi della presidenza, il Lussemburgo non è pertanto in grado di sostenere la proposta nella sua forma attuale."

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"La Spagna ribadisce la sua determinazione a costruire un mercato interno equo, inclusivo e socialmente responsabile.

La Spagna ha partecipato in modo attivo e costruttivo ai negoziati sulla proposta di regolamento relativo a un'interfaccia comune europea per la dichiarazione di distacco dei lavoratori, con l'obiettivo di giungere a un reale equilibrio tra la semplificazione amministrativa e l'effettiva tutela dei diritti dei lavoratori.

La Spagna sostiene fermamente che la libera prestazione di servizi debba essere esercitata in condizioni di concorrenza leale, il che richiede di assicurare il pieno rispetto delle condizioni di lavoro e dei diritti dei lavoratori distaccati.

A tal fine, è essenziale preservare le competenze nazionali in materia di controllo del distacco, consentendo agli Stati membri di attuare meccanismi di monitoraggio adattati alle specificità dei rispettivi mercati del lavoro onde garantire una protezione efficace in settori particolarmente sensibili.

La legislazione spagnola, che recepisce rigorosamente la direttiva 2014/67/UE, stabilisce obblighi informativi specifici in materia di distacco concepiti per proteggere i gruppi di lavoratori distaccati particolarmente vulnerabili.

La Spagna accoglie con favore l'obiettivo di rafforzare la cooperazione amministrativa e agevolare la conformità normativa, a condizione che la semplificazione tenga conto delle realtà nazionali, eviti situazioni caratterizzate dalla mancanza di protezione e rispetti l'*acquis* in materia di distacco dei lavoratori, preservando gli attuali livelli di requisiti. È inoltre necessario tenere conto della protezione dei lavoratori distaccati da imprese stabilite al di fuori dell'UE/del SEE.

Il successo di questa iniziativa dipenderà in larga misura dal fatto che l'interfaccia sia infine utilizzata dalla totalità degli Stati membri. Affinché ciò accada, il modulo standard deve tener conto delle specificità nazionali che trovano riscontro nelle norme nazionali di recepimento delle direttive. Il successo dipenderà inoltre dalla futura apertura alle dichiarazioni di imprese stabilite in paesi terzi, un aspetto che ne migliorerà l'utilità pratica.

La Spagna continuerà a lavorare in modo costruttivo nelle prossime fasi della procedura legislativa, con l'obiettivo di consolidare un quadro equilibrato che rafforzi sia il funzionamento del mercato interno che il modello sociale europeo."

DICHIARAZIONE COMUNE DI BELGIO, FRANCIA E ITALIA

"La proposta di regolamento sulla dichiarazione elettronica è stata pubblicata dalla Commissione europea con l'obiettivo di semplificare le procedure delle imprese in caso di distacco di lavoratori in un altro Stato membro. Pur sostenendo pienamente l'obiettivo di creare uno strumento digitale comune e volontario a livello dell'UE per aiutare le imprese, in particolare le PMI, a conformarsi ai requisiti in materia di distacco dei lavoratori, è della massima importanza che tale obiettivo sia conseguito nel pieno rispetto dell'*acquis* dell'UE per tutelare i diritti dei lavoratori distaccati e combattere le frodi. Alla luce di tale *acquis*, uno degli elementi chiave su cui si è concentrato il dibattito è stato il rispetto delle prerogative nazionali.

In effetti, gli Stati membri di tutta l'UE possono trovarsi in situazioni molto diverse per quanto riguarda il distacco: alcuni di essi, principalmente, inviano lavoratori distaccati; altri per lo più li ricevono, mentre una terza categoria di Stati membri invia e riceve lavoratori distaccati. In tale contesto, il livello di requisiti nei confronti delle imprese definiti a livello nazionale può variare all'interno dell'UE. Questo spiega perché, nel quadro della direttiva 2014/67, spetta agli Stati membri decidere quali obblighi amministrativi e misure di controllo debbano essere attuati a livello nazionale per garantire un'effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CE, a condizione che essi siano giustificati e proporzionati ai sensi del diritto dell'Unione.

L'introduzione di un modulo standard a livello europeo offre alle imprese l'opportunità di utilizzare uno strumento comune. Il testo proposto oggi al Consiglio precisa che tale strumento sarà utilizzato dagli Stati membri su base volontaria e che gli obblighi informativi stabiliti nelle legislazioni nazionali dovrebbero trovare riscontro nell'elenco comune delle informazioni.

Poiché siamo particolarmente attenti alla qualità dei distacchi e alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, continueremo a vigilare sulle prossime fasi dei negoziati affinché la responsabilità degli Stati membri per l'attuazione dell'*acquis* dell'UE non sia in alcun modo compromessa. Inoltre, la procedura di comitato dovrebbe essere chiara e allineata all'*acquis* dell'UE. Il regolamento in oggetto non dovrebbe compromettere la decisione degli Stati membri in termini di obblighi informativi volta ad autorizzare controlli fattuali."

DICHIARAZIONE DELLA BULGARIA

"La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla protezione dei diritti umani. Il paese tiene fede ai propri impegni in materia di diritti umani e continuerà a farlo in futuro, anche per quanto concerne la lotta contro le molestie sul luogo di lavoro.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di "genere" che sono incompatibili con i principi fondamentali della costituzione bulgara. Nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che la nozione di "sesso" utilizzata nella costituzione può essere considerata nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

In linea con la suddetta decisione della Corte costituzionale, la Repubblica di Bulgaria dichiara che il paese non può accettare né il concetto di "genere" né l'approccio basato sul genere presenti nella convenzione del Consiglio d'Europa o in qualsiasi altro documento che intenda operare una distinzione tra il "sesso" come categoria biologica (donne e uomini) e il "genere" come costrutto sociale.

La Bulgaria concorda sulla necessità di rafforzare la parità di genere nello Spazio europeo della ricerca, all'intero del quale è possibile compiere progressi attraverso l'attuazione della pertinente politica strutturale dello Spazio europeo della ricerca nell'ambito dell'agenda politica dello Spazio europeo della ricerca per il periodo 2025-2027. La Bulgaria desidera tuttavia sottolineare che nella summenzionata raccomandazione del Consiglio interpreterà rigorosamente tutta la terminologia relativa al genere nell'ambito del binarismo di genere. Inoltre, il termine "approccio intersezionale" sarà inteso esclusivamente nel contesto dei motivi discriminatori riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria riconosce e promuove la parità tra uomini e donne conformemente alla legge fondamentale ungherese come pure al diritto primario, ai principi e ai valori dell'Unione europea, nonché agli impegni e ai principi derivanti dal diritto internazionale. La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come valore fondamentale. In linea con quanto indicato e con la legislazione nazionale, l'Ungheria interpreta il termine "genere" quale riferimento al sesso nella raccomandazione del Consiglio relativa all'agenda politica dello Spazio europeo della ricerca per il periodo 2025-2027."